

REGIONE PUGLIA

IV¹

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE
Prot. n. 10/040/UL del - 2 FEB. 1988 **CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**
Atti Consiglio n. 287/A IV Legislatura

Oggetto: Schema d.d.l. "Modifica primo comma art. 10 della L.R. 23 ottobre 1979, n. 65
concernente interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

Assessorato proponente : Assessorato Lavoro e Cooperazione
Previsione di spesa : non comporta
Copertura finanziaria : impegno di spesa
Vistata dal Settore Ragioneria :
Osservazioni pervenute : Assessorato Programmazione
Esaminato con l'Assessorato proponente : 18.1.88
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : /
Articoli modificati : riformulato l'articolo unico


R E L A Z I O N E

L'Assessorato al lavoro e cooperazione ha modificato lo schema di d.d.l. indicato in oggetto, che consta di un unico articolo, accogliendo i suggerimenti formulati da questo Ufficio al fine di evitare possibile rilievo del Governo; non ha, invece, recepito l'osservazione del Settore Programmazione, allegata in copia, per i motivi rappresentati nella unita nota.

Non sono pervenute altre osservazioni.

IL COORDINATORE

(Dott. Pasquale Rutigliani)



REGIONE PUGLIA

24 NOV. 1987

Bari, li _____ 19__

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO

AL L'Ufficio Legislativo

Giunta Regionale

SETTORE PROGRAMMAZIONE

UFFICIO _____

S E D E

Prot. N. 3137/PRG Allegati N. _____

Risp. al foglio N. _____ del _____

OGGETTO: Schema di disegno di legge: "Modifica dell'art.10 della L.R. 23.10.1979,
n.65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

Si trasmette la relazione afferente lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.3 del Regolamento per l'esercizio delle funzioni della G.R. approvato il 17.02.1978.

Il Coordinatore di Settore

- Dott. *Raffaele* MATERA -

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
27 NOV. 1987
Prot. N. <u>10/746/UC</u>
Cat. _____ Cl. _____ Fusc. _____

Relazione a schema di D.D.L. regionale recante
norme sulla "Modifica dell'art.10 della L.R. 23.10.1979,
n.65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro
famiglie".

Nell'esprimere parere favorevole alla proposta di
modifica dell'art.10 della L.R. 65/79, che consentira' di
smellire le procedure di intervento della Regione a favore
degli emigrati e delle loro famiglie ed evitera' i ritardi
verificatisi in passato, si evidenzia che il piano triennale
di cui all'art.2, della stessa L.R. 65/79, citato al primo
capoverso del nuovo testo dell'art.10 ha evidenti
caratteristiche di programmazione economica (vedasi in
particolare i punti 1 - 2 - 3 ecc. dell'art.2).

Cio' premesso si ritiene che la proposta alla Giunta
Regionale, del programma triennale di intervento, vada
effettuata dall'Assessore competente di concerto con
l'Assessore alla Programmazione e che pertanto in tal senso
vada modificato il gia' menzionato primo capoverso
dell'art.10.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Illesello

IL COORDINATORE DI SETTORE

[Signature]

REGIONE PUGLIA

28 GEN 1988

ASSESSORATO LAVORO E SERVIZI SOCIALI

SETTORE LAVORO E COOPERAZIONE

Al Ufficio Legislativo Giunta Regionale

UFFICIO LAVORO

Prot. N. 2/822/L Pos. _____

Allegati n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Sede _____


OGGETTO: Schema d.d.l. "Modifica del primo comma dell'art. 10 della L.R. 23/10/79, n. 65 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie."

In riferimento alla nota n. 10/782/UL del 14/12/87 relativa allo oggetto, e facendo seguito all'incontro del 18/1 c.a., si comunica quanto appresso.

Si è preso atto delle considerazioni formulate in via breve da codesto Ufficio in ordine all'opportunità di rivedere solo il primo comma dello art. 10 della L.R. n. 65/79 ed in tal senso è stato predisposto un nuovo d.d.l., unito alla presente che sostituisce il precedente schema.

Quanto, poi, alle osservazioni dell'Assessorato alla Programmazione e Sviluppo, si ritiene di non dover accogliere la proposta di modifica per i seguenti motivi:

- 1) La formulazione del programma risponde ad esigenze di carattere metodologico peraltro sottolineate dalla legge;
- 2) le medesime esigenze, com'è noto, secondo criteri di buona amministrazione, informano l'attività di ogni ufficio; non è dato, infatti, di rendere servizi efficienti se non programmando e pianificando tutto quanto connorre alla realizzazione delle iniziative e/o interventi previsti;




REGIONE PUGLIA

- 3) Chiaramente l'attuazione del programma richiede la necessaria copertura delle risorse finanziarie che, nel caso di specie, vanno preventivamente distribuite in rapporto alla quantificazione e qualificazione dei servizi e delle attività sulla quale sono chiamati ad esprimersi i componenti della Consulta, valutate in particolare le esigenze dell'utenza & loro diretto contatto.

L'ASSESSORE

dr. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

D.D.L "MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ART.10 DELLA L.R. 23/10/79

N. 65, CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE°.

h

REGIONE PUGLIA ⁷

La L.R. 23/10/1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", al primo comma dell'art. 10 dispone che il programma regionale di interventi venga approvato annualmente dal Consiglio regionale.

Si osserva, in proposito, che i tempi di detta approvazione si sono sempre rivelati piuttosto lunghi e tali da pregiudicare la sollecita definizione degli interventi previsti e richiesti dagli aventi diritto.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno modificare il testo del primo comma dell'art. 10 in vigore, conferendo al programma validità triennale, al da rispondere in modo più adeguato e tempestivo alle esigenze degli emigrati.

Si è ritenuto opportuno, contestualmente, porre a carico della Giunta Regionale l'obbligo di presentazione alla Commissione Consiliare competente ed alla fine di ogni anno solare, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del programma.

ARTICOLO 1

Il primo comma dell'art.10 della L.R. 23/10/1979,n.65 viene soppresso e sostituito dal seguente:

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per l'Emigrazione:
 - a) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il programma triennale di interventi;
 - b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del programma e presenta alla Commissione Consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 16.2.88